

Codice DB1409

D.D. 25 novembre 2010, n. 3186

Autorizzazione idraulica N (n616) - per la realizzazione di un nuovo scarico acque meteoriche in un tratto intubato del Rio Rialone in Comune di Verrone (BI). Richiedente: Ditta MORELLI ARREDAMENTI.

In data 27/01/10 la Ditta MORELLI ARREDAMENTI di Morelli Paolo e C. s.a.s. con sede in Verrone Strada Trossi n. 10 ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo scarico in un tratto intubato del Rio Rialone in Comune di Verrone per la raccolta di acque meteoriche provenienti dalla realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica ascensore al servizio dell'esposizione ai fini del superamento delle barriere architettoniche.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall' Arch. Emanuela Baietto ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di VERRONE per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 22/06/2010 con nota Prot. N. 45227 sono state chieste alcune integrazioni circa la verifica idraulica dei quantitativi d'acqua bianca immessa nel Rio Rialone;

Viste le integrazioni trasmesse con nota in data 07/09/2010 ed acclarate al protocollo interno con il n. 65529 in data 09/09/2010 a firma dell'Arch. Lucio Furno di Vigliano Biellese per quanto riguarda la parte costruttiva del sistema di smaltimento delle acque ed a firma dell'Ing. Gariazzo Pier Giorgio di Biella per quanto riguarda la verifica idraulica;

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali e delle integrazioni trasmesse , la realizzazione dell'opera in argomento si è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e delle prescrizioni riportate nel seguito.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Ditta MORELLI ARREDAMENTI sopra generalizzata ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le

caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali integrati a firma dell'Arch. Lucio Furno, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere interferenti con l'alveo e/o con la proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato sempre dallo scrivente Settore OO.PP. a seguito di specifica istanza corredata dai singoli pareri e autorizzazioni necessari (autorizzazioni di cui al d.lgs. n.42/2004 -vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, permesso di costruire, ecc.), e dalla documentazione di cui all'art. 3 del D.P.G.R. n.14/R del 6/12/2004. Si precisa altresì che il rilascio della citata concessione sarà subordinato al pagamento delle spese d'istruttoria, del canone annuo anticipato e alla presentazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte a garanzia degli adempimenti previsti dal Disciplinare di Concessione;
2. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. durante l'esecuzione del carotaggio della tubazione del Rio Rialone per la realizzazione dello scarico di cui trattasi, non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua, facendo particolare attenzione affinché nessun materiale di risulta finisca all'interno della stessa;
4. il piano di scorrimento della tubazione del diametro di 160 mm. di immissione nell'ultimo pozzetto prima di confluire nel Rio Rialone dovrà essere posizionato ad una quota uguale o superiore alla sommità della tubazione di collegamento con il corso d'acqua demaniale. La tubazione di collegamento con il corso d'acqua non dovrà essere del diametro di 250 mm. (così come previsto negli elaborati progettuali integrati) ma bensì di soli 125 mm. al fine di non aggravare le condizioni idrauliche del corso d'acqua, lo scarico dovrà avvenire direttamente senza ostruire anche parzialmente la tubazione;
5. eventuali danni causati dal corso d'acqua al soggetto autorizzato per via di possibili rigurgiti, sono da imputarsi a sua completa responsabilità e nessuna pretesa potrà essere addotta dallo stesso alla pubblica amministrazione;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
7. il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto di scarico in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua. Eventuali danni causati dalla dinamica del corso d'acqua dovuti alla presenza dello scarico sono da imputarsi a carico del soggetto titolare del presente provvedimento;
9. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo

rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo